

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO
IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2621 del Ruolo Generale Lavoro
dell'anno 2013,
promossa

da:

[REDACTED]
c o n t r o

[REDACTED]
e da:

In punto a:

NULLITA' CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Il ricorrente ha esposto in ricorso di essere stato assunto da

[REDACTED] per essere utilizzato presso la [REDACTED] sulla

base di plurimi contratti di lavoro somministrato. Egli era inquadrato
al secondo livello del c.c.n.l. dell'industria metalmeccanica, con
mansioni di saldatore.

Il ricorrente ha chiesto accertarsi la nullità dei contratti di
somministrazione che lo hanno interessato e per conseguenza la
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con

[REDACTED]
il convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso
ed eccependo preliminarmente la decadenza dall'impugnazione.



L'eccezione è fondata.

I contratti oggetto di causa hanno avuto corso dal 2.2.09 al 28.2.09, dal 5.11.12 al 20.11.12, dal 26.11.12 al 30.11.12, prorogato al 20.12.12; dal 29.1.13 al 9.2.13.

L'impugnazione dei predetti contratti risale al 12.6.13.

Ai sensi dell'art. 32, 1° c., l. 183/10 "il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta".

Ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, lett. d), il termine così stabilito si applica anche "in ogni altro caso, compresa l'ipotesi prevista dall'art. 27 d.lgs. 276/03, si chiedi la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto".

L'espressa previsione dell'estensione della fattispecie decadenziale prevista per i licenziamenti ad una fattispecie per la quale non si richiede un atto scritto che dichiari la conclusione del rapporto comporta che il termine di decadenza cominci a decorrere dalla data di cessazione del rapporto stesso, ove esso in fatto non sia proseguito, essendo per le parti certa, a termini di contratto, tale data.

Va precisato, con riguardo al primo dei contratti per cui è causa, che si era già concluso all'entrata in vigore della l. 183/10, che il termine suddetto deve computarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè dal 24.11.10, e ciò in analogia con quanto dispone la lett. b) dell'art. 32, c. 4° L. 183/10, essendo evidente l'identità della ratio normativa che sorregge le due previsioni e l'esigenza di un trattamento paritario di situazioni che implicano il medesimo bilanciamento di interessi.

Per tali motivi di carattere preliminare, la domanda va dichiarata inammissibile.

Si compensano le spese di causa.




P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo,
rigetta il ricorso per intervenuta decadenza;
compensa le spese di causa.


In Padova, li 30/10/14.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia Turini



Depositato in Cancelleria
Padova, 30/10/14

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia Turini

